



Comune di Pignataro Maggiore

Provincia di Caserta

ORDINANZA n. 41

Registro Generale del 04-04-2016

SERVIZIO TECNICO

UFFICIO TECNICO

COPIA ORDINANZA

N. 3 Registro Interno del 04-04-2016

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO CONDONO LEGGE 47/85, PROT. N. 4231 DEL 4/7/86 PRATICA N. 302 DELLA SOCIETÀ S.D.R. –S.R.L. – OGGI EUROCAVE S.R.L. RICHIEDENTE LA VOLTURA E CONTESTUALE PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DI TUTTE LE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Richiamato l'avvio del procedimento prot. n. 67/93 del 3/8/2015, notificato alla ditta Eurocave s.r.l. in persona di Itro Claudio in data 4/8/2015, esercente l'attività estrattiva e comunicato ai proprietari delle aree (Cuccaro Giovanni – Cuccaro Antonio – Cuccaro Eliseo – Cuccaro Maria Margherita – Bovenzi Pietro- Vito Lorenzo – Cicala Armando – Bonaccio Antonio) nonché al Settore Provinciale del Genio Civile;

Preso atto che non sono pervenuti rilievi e/o osservazioni di sorta al predetto avvio del procedimento;

Ritenuto che la documentazione integrativa presentata dalla società Eurocave s.r.l., acquisita al protocollo comunale n. 8921 del 23 /10/2013, è carente per diversi aspetti di elementi di carattere sostanziale e segnatamente:

- a) della prova dell'avvenuta certificazione di idoneità statica per ogni singolo manufatto che supera i limiti volumetrici di 450 mc come per legge;
- b) del mancato deposito e/o le autorizzazioni sismiche in violazione degli artt. 93 - 94 – e 95 del D.p.R. 380/2001, che costituiscono titolo autonomo di reato ;
- c) del carattere probatorio della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà a firma di Itro Claudio circa l'epoca dell'abuso per aver lo stesso graficizzato in sede integrativa anche abusi realizzati nel 1995 per non essere stato lo stesso responsabile dell'abuso medesimo ;
- d) per la mancanza del competente parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 7 del Regio Decreto 3/12/1923 n.3267 e s.m.i, di cui il sito è gravato;
- e) del consenso dei proprietari dei fondi in cui insistono i manufatti abusivi, considerato che è principio pacifico che sia ammissibile la coltivazione di una domanda di condono da parte del soggetto titolare di un diritto di godimento, ma nel contempo tale posizione non consente di per sé il rilascio della conseguente concessione edilizia in sanatoria,

che presuppone il consenso del legittimo proprietario del bene interessato dalle opere edilizie (nella specie non sussistente), (in tal senso TAR Lazio Sezione Seconda Bis).

Ritenuto che il vincolo di cui al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.S.A.I.) prevede che le Amministrazioni comunali non possono rilasciare permessi a costruire e/o equivalenti titoli abilitativi in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni del piano Stralcio, anche se detto vincolo è successivo alle opere realizzate;

Ritenuto che gli interventi edilizi abusivi, benché realizzati prima dell'imposizione del vincolo, non sono stati valutati dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, ne discende che l'effetto finale, conseguente all'instaurazione di un procedimento amministrativo diretto al rilascio del titolo in sanatoria - nel caso di specie- non può legittimamente prodursi senza il parere favorevole;

Ritenuto che ai fini del rilascio della concessione in sanatoria (recte condono) sussiste l'obbligo di pronuncia dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo in relazione al momento in cui deve essere valutata la domanda in sanatoria , a prescindere dall'epoca in cui il vincolo sia stato introdotto,cfr. C. Stato,5517 – 12 ottobre 2011- Sez.VI; Cassazione penale sez. III 17/11/2011 n 42418);

Ritenuto che sussistono plurimi profili per ritenere abusivo l'impianto di frantumazione di inerti sia in quanto sito in zona classificata dal P.R.G. come "agricola" (cfr Con Stato 4505/2011) e sia in quanto il D.D. n. 1 del 25/1/2011, in sede di formazione, non ha dato atto della necessità del cambio di destinazione d'uso previo conferenza di servizio ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 447/98 (art. 18 N.d.A. del PRAE) ; infatti nel corso del procedimento autorizzatorio non sono state assolutamente rilevate le circostanze di pubblico interesse, urgenza e indifferibilità che avrebbero motivato una modifica allo strumento urbanistico (variante);

Ritenuto che l'attività edificatoria, nell'assenza di titolo abilitante, è di regola interdetta a chiunque , in qualsiasi zona del territorio comunale e per qualsiasi movente d'urgenza oppure per ineludibili esigenze di carattere imprenditoriale ovvero anche alla luce del carattere pertinenziale dei lavori edilizi ;

Ritenuto sussistente l'interesse pubblico finalizzato ad evitare che l'attività della società venga condotta e mantenuta in loco in termini di prolungata e aperta illegittimità urbanistica e nel contempo non può ritenersi che il regime dell'attività estrattiva di diritto superi automaticamente i vincoli del piano regolatore e della normativa statale di riferimento; .

In ragione di tanto,

Visto la legge 47/85;

Visto l'art. 40 e 35 della legge 47/85

Visto il D.P.R. 380/2001 ;

DISPONE

Per tutti i motivi sopra enunciati il diniego della richiesta di condono edilizio pratica n. 302 prot. 4231 del 4/7/1986 .

Preso atto che le opere abusivamente realizzate in base al rigetto dell'istanza di condono sono equiparate alle opere realizzate prive di concessione edilizia, per cui soggiacciono ai medesimi provvedimenti sanzionatori;

Visto la legge 241/90;

Visto l'art. 27 del D.P.R. 380/2001;

Visto l'art. 107 del Dlgs 267/2000;

Valutata l'impossibilità di rimuovere, ai sensi del D.P.R. 380/2001 i vizi sostanziali sopra richiamati nella parte motiva cui le opere sono affette,

ORDINA

Al signori:

- Itro Claudio, quale legale rappresentante della società Eurocave s.r.l., gestore della Cava in contrada Carità in parte a titolo di affittuario dei fondi su cui insistono gli immobili;
- All'amministratore delegato della società S.D.R- s.r.l. in persona di De Rosa Eliberto Walter residente a Casapesenna alla via Viale Europa, nonché alla sig.ra Rainone Immacolata residente alla via Viale Europa, quale responsabile di fatto dell'abuso;
- Ai proprietari dei fondi rustici : ai germani Cuccaro Giovanni , Antonio ed Eliseo, nonché a Cuccaro Maria Margherita – Bovenzi Pietro - Vito Lorenzo – Cicala Armando – Bonaccio Antonio la demolizione ad HORAS e comunque entro 90 giorni dalla ricezione della presente, a spese e cura dei responsabili, di tutte le opere realizzate inferenti la domanda di condono rigettata e segnatamente:
- i corpi di fabbrica chiaramente contrassegnati nelle planimetrie della domanda di condono. Il tutto ricadente nel foglio n. 3 particelle 135 – 167 – 136 -27 - 28 - 25 del comune di Pignataro Maggiore.

In caso di mancata demolizione e ripristino entro il termine sopra fissato, le opere abusive realizzate e le relative aree di sedime indicate in progetto saranno acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune nei limiti di 5 volte l'area di sedime dei fabbricati individuati sul foglio 3, delle particelle sopra citate, ai sensi dell'art. 31 del testo unico 6.6.2001 n. 380 e smi, senza pregiudizio dell'azione penale.

L'ufficio Tecnico comunale, il Comando di polizia municipale, i Carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'ing. Manzella Antonio.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata :

- al legale rappresentante della società Eurocave s.r.l. in persona di Itro Gladio ;

- ai proprietari dei fondi Cuccaro Giovanni – Cuccaro Antonio e Cuccaro Eliseo -
 - – Cuccaro Mariua Margherita – Bovenzi Pietro Vito Lorenzo – Cicala Armando – Bonaccio Antonio)
 - Al settore del Genio Civile di Caserta, Ing. Sergio Chiazza, per l’emissione dei provvedimenti di competenza ;
 - Alla Regione Campania settore Cave e Torbiere:
- che sia trasmessa agli organi competenti :
- Sua Eccellenza il Prefetto ;
 - Alla Procura della Repubblica di S.Maria Capua Vetere;
 - Al legale rappresentante della società Eurocave s.r.l. ;
 - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pignataro Maggiore;
 - Alla Regione Campania settore Cave e Torbiere;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to ING. ANTONIO MANZELLA

VISTO SEGRETERIA

La presente ORDINANZA n. 41 del 04-04-2016, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Pignataro Maggiore lì 04-04-2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Giovanni MARCELLO

REGISTRO GENERALE N° ____

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ORDINANZA è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 04-04-2016 per giorni 15 (quindici) consecutivi.

f.to **IL MESSO COMUNALE**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pignataro Maggiore lì 04-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO